



COMUNE DI SCIACCA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 68 DEL 27 SETTEMBRE 2023	O G G E T T O: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 -IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 45/2022 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -
---	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18.00**, in Sciacca, nel Palazzo comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio comunale. Risultano presenti, all'inizio della trattazione del punto, i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. Messina Ignazio	P		13. Maglienti Lorenzo	P	
2. Bono Calogero Filippo	P		14. Modica Gabriele	P	
3. Santangelo Carmela Maria E.	P		15. Catanzaro Giuseppe	P	
4. Bellanca Filippo	P		16. Bivona Ignazio	P	
5. Cognata Gaetano	P		17. Mandracchia Paolo		A
6. Ambrogio Giuseppe		A	18. Certa Antonino	P	
7. Grassadonio Alessandro	P		19. Bruculeri Raimondo	P	
8. Curreri Alessandro	P		20. Ruffo Giuseppe		A
9. Leonte Fabio Michele	P		21. Venezia Antonino	P	
10. Maniscalco Isidoro	P		22. Catanzaro Clelia	P	
11. Bentivegna Pasquale	P		23. La Barbera Luca	P	
12. Campione Calogera Daniela	P		24. Blo' Maurizio Michele	P	

PRESENTI : 21 ASSENTI : 3

Assume la Presidenza, il Presidente Avv. Ignazio Messina

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Manlio Paglino

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Fabio Termine, il Vicesindaco Gianluca Fisco e gli Ass.ri Sinagra, Patti, Dimino, Gulotta, Mannino e Sabella

IL PRESIDENTE, non essendoci richiesta di interventi, mette in votazione con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, per alzata e seduta, la delibera n. 18 del 17.08.2023, avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 -IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 45/2022." e proclama l'esito della votazione per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 18 del 17.08.2023, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra recepita, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare, allegato alla presente;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento e fatte proprie le motivazioni;

Attesa la competenza ad adottare il presente atto;

PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 3 (Ambrogio, Mandracchia, Ruffo)

VOTANTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 21

VOTI CONTRARI N. =

DELIBERA

Di approvare la proposta, redatta dal Dirigente del I Settore, n. 18 del 17/08/2023 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 -IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 45/2022", che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale

IL CONS. LEONTE chiede l'immediata esecutività dell'atto.

IL PRESIDENTE mette in votazione palese, per alzata e seduta, la superiore proposta di immediata esecutività dell'atto, che viene approvata all'unanimità dei 21 Consiglieri presenti e votanti





COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

N. 18 Del 17-08-2023

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 45/2022.

Assessore agli Affari Legali
Avv. Salvatore Mannino

Il Responsabile del Settore 1°
Avv. Manlio Paglino

Il Responsabile del procedimento
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del 1° Settore

Premesso che:

▪ con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca, regolarmente notificato e depositato in cancelleria in data 08 novembre 2019, iscritto al R.G. 317/2019, i Sigg. Vitalba e Colletti-Paoli, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Colletti-Sera e il secondo anche in proprio, convenivano in giudizio il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorso alla loro figlia minore e, per effetto, ottenere il risarcimento dei danni subiti. Esponevano gli attori che, in data 10 marzo 2018, alle ore 20,00 circa, la minore Colletti-Sera, alla guida del ciclomotore Vespa Piaggio 50 LX di proprietà di Colletti-Sera, percorreva la Via Antonio Gramsci, quando, all'altezza del civico n. 2, a causa del manto stradale dissestato (che in un punto preciso presentava un avvallamento con presenza di brecciolino), della errata collocazione della transenna di segnalazione del pericolo e della scarsa illuminazione, aveva perso il controllo del ciclomotore ed era caduta rovinosamente a terra, subendo lesioni fisiche; il mezzo, inoltre, aveva riportato ingenti danni. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sciacca, i quali avevano accertato la presenza di una transenna posta sul lato destro della carreggiata e la presenza di brecciolino sull'asfalto vicino alla buca e, prima di andare via, avevano richiesto l'intervento del personale del Comune di Sciacca per porre in sicurezza la buca mediante ulteriori transenne e l'apposizione di una luce arancione ad intermittenza; la minore, invece, era stata prontamente accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca dove le erano stati diagnosticati un trauma contusivo escoriativo del ginocchio sinistro e una cervicgia post traumatica secondaria, con prognosi di dieci giorni.

▪ Si costituiva in giudizio il Comune di Sciacca, il quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto unica responsabile del sinistro era, eventualmente, la Girgenti Acque S.p.A., società che gestiva la condotta idrica e fognaria del territorio del Comune di Sciacca, stante che l'irregolarità del manto stradale era stata determinata da un mancato completamento a regola d'arte a seguito di un precedente intervento di riparazione in corrispondenza della

rete idrica in gestione della suddetta società, la quale, quindi, non aveva provveduto ad eliminare lo stato di pericolo esistente; rilevava che, comunque, l'ente aveva correttamente collocato una transenna con annesso segnale di pericolo e di deviazione dell'ostacolo (freccia blu a 45°) ed aveva, inoltre, sollecitato l'intervento della Girgenti Acque al fine di ottenere un tempestivo intervento volto a ripristinare il manto stradale; nel merito, contestava le pretese di parte attrice sostenendo che comunque la minore, alla guida del ciclomotore, non aveva tenuto una velocità adeguata ed una condotta consona in considerazione delle condizioni della strada (con notevole pendenza, con un consistente afflusso di veicoli e sufficientemente illuminata) ed invocando una responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorsuale del centauro che, con una condotta più prudente e diligente, avrebbe potuto evitare il sinistro o, quantomeno, limitare i danni; contestava infine l'esosità della pretesa risarcitoria e chiedeva il rigetto della domanda o, quantomeno, il riconoscimento di una prevalente responsabilità della conducente del ciclomotore e, comunque, l'accertamento della responsabilità dell'ente gestore del servizio idrico.

- La causa veniva istruita con prove documentali e con l'assunzione di prove orali oltre che la CTU medico-legale e posta in decisione in data 23 maggio 2022;
- Il Giudice di Pace, giusta sentenza n. 45/2022, pubblicata in data 7.7.2022, accertava il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20% e riteneva equo compensare per 1/3 tra le parti le spese di lite che venivano liquidate in euro 803,34 oltre gli onorari della fase extragiudiziale di euro 250,00 compensati anch'essi per 1/3 e, quindi euro 166,66 , anche le spese di CTU venivano compensate per 1/3 e liquidate con separato decreto.
- Il Giudice di Pace, altresì, condannava il Comune di Sciacca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli attori per compensi professionali del difensore la somma suindicata oltre agli esborsi pari ad euro 86,74 (142,10 ridotti di 1/3) oltre spese generali sui compensi, IVA (se dovuta) e CPA come per legge e a corrispondere agli attori ~~la somma di euro 898,48~~ n.g. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ~~la somma di euro 898,48~~ la somma di euro 898,48. Condannava, quindi, il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere all'attore Colletti Paolo la somma di euro 1.254,97 oltre gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del sinistro (10/03/2018) fino alla soddisfazione del credito.
- il Comune di Sciacca, in attesa di procedere con il riconoscimento del debito di che trattasi dinanzi al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, l. a, del T.U.E.L., rimetteva lo stesso nell'elenco cronologico dei debiti da riconoscere;

Considerato che:

- il Testo Unico Enti Locali, al capo IV, obbliga l'Ente Locale, in presenza dei presupposti di Legge, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio allo scopo di impedire la formazione di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 194 del TUFEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive;
- il Ministero dell'Interno, con circolare del 20/09/1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente; della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 T.U.E.L., costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto:

del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del T.U.E.L., osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 T.U.E.L. l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- la L.142/90, recepita dalla L.R. 48/1991, e ss. mm.ii.;
- P.O.R.E.E.L.L.;
- Lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Viste:

la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il DUP – periodo 2022/2024;

la delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;

la deliberazione di C.C. n. 60 del 24.10.2022 di assestamento generale del bilancio 2022-2024 e di verifica degli equilibri finanziari;

la deliberazione di G.C. n. 188 del 27.10.2022 di variazione al P.E.G. 2022-2024;

Atteso che il bilancio di previsione 2023/2025 non è stato approvato;

Dato atto che:

il Consiglio Comunale a tutt'oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), autorizzandone l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi e per gli effetti di cui all'art 163, comma 3, del T.U.E.L.;

Rilevato che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2023/2025 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett a), del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice di primo grado, secondo gli importi di cui alla sottostante tabella riepilogativa:

1	SORTE Per	898,48 €
2	INTERESSI LEGALI	43,06 €
3	sorte per Paolo Colletti	1254,97
4	INTERESSI LEGALI	60,14 €
5	SUB TOTALE (1+2+3+4)	2.256,65 €
6	COMPENSO (SPESE DI LITE + ONORARI FASE EXTRAGIUDIZIALE: 803,34+166,66)	970,00 €
7	SPESE GENERALI (15% DEL COMPENSO)	145,50 €
8	SUB TOTALE (6+7)	1.115,50 €
9	C.P.A. (4% DI COMPENSI + SPESE GENERALI)	44,62 €
10	SUB TOTALE (6+7+9)	1.160,12 €
11	IVA AL 22% DI COMPENSI+SPESE GENERALI+CPA	255,23 €
12	SPESE ESENTI (esborsi)	86,74 €
13	SUB TOTALE (6+7+9+11+12)	1.502,09 €
14	SPESE CTU 290,00 compensate per 1/3	193,33 €
15	I.V.A. AL 22%	42,53 €
16	SUB TOTALE (14+15)	235,86 €
17	TOTALE COMPLESSIVO (5+13+16)	3.994,60 €

2. **Di prendere atto** che la somma di € **3.994,60** trova copertura finanziaria sul capitolo 11630/1 "Copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili", bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023;
3. **Di dare atto** che sussiste la condizione ex art. 194, c. 1, lett. a, del D. Lgs. 267/2000, stante la esecutività della sentenza n. 135/2021;
4. **Di acquisire** sulla presente proposta, a termini di Legge, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune;
5. **Di demandare** al Dirigente del Settore competente il compito di provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili consequenziali;
6. **Di trasmettere** l'adottanda deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori;
7. **Di dichiarare** l'adottanda deliberazione, atteso il pericolo di aggravio di spese per l'Ente in caso di ritardata attuazione, urgente e immediatamente esecutiva.

Sciacca, li

I sottoscritti attestano, ai sensi del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n. 79 del 27.04.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, nonché degli artt. 6, 7 e 14 del codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 e dall'art. 42 del codice dei contratti.

Il Responsabile del Procedimento
 Avv. Nicola Bellia

Il Dirigente del 1° Settore
 Avv. Manlio Paglino

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**
Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Li 17/08/2023

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. ~~Michèle Todaro~~ **MANLIO PACCARO**

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Prenotazione d'impegno n. 582 del 28/08/2023 capitolo 11630/L
Sciaccia li

Li 1/9/2023

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carlino


PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

Li

I Revisori dei Conti



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 46

L'anno duemila e ventidue, il giorno dodici del mese di settembre, in videoconferenza Skype, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni (Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di

Contabilità;

- Visti I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame delle proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale dalla n.17 alla 32 del 17.08.2023, pervenute tramite pec del 07.09.2023 prot. 42840 , con nota a firma del Responsabile della Sezione Legale Avv. Nicola Bellia, aventi ad oggetto:

"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL:

1. **PROPOSTA N. 17 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del T.A.R. Sicilia (Palermo) n. 3176/2021 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina, Cusani Salvatore) Euro 3.904,76;
2. **PROPOSTA N. 18 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 45/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 3.994,60;
3. **PROPOSTA N. 19 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 295/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 8.099,56;
4. **PROPOSTA N. 20 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 184/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 9.598,79;
5. **PROPOSTA N. 21 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 34/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 5.634,32;
6. **PROPOSTA N. 22 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 19/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 5.369,02;
7. **PROPOSTA N. 23 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 48/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 886,74;
8. **PROPOSTA N. 24 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 425/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 12.603,72;
9. **PROPOSTA N. 25 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 9/2022 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 7.466,03;
10. **PROPOSTA N. 26 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del T.A.R. Sicilia (Palermo) n. 3174/2021 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 3.904,76;
11. **PROPOSTA N. 27 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del T.A.R. Sicilia (Palermo) n.3189/2021 (Cassa Bianca, Cusani Maria Cristina) Euro 3.904,76;

12. **PROPOSTA N. 28 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1211/2022 (Pulso S.r.l.) Euro 8.002,21;
13. **PROPOSTA N. 29 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 54/2022 (Trancredi) Euro 1.103,74;
14. **PROPOSTA N. 30 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 269/2022 (Econ. Giuseppe Maria Pasquale) Euro 22.460,51;
15. **PROPOSTA N. 31 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 63/2022 (M. M. M. M.) Euro 588,00;
16. **PROPOSTA N. 32 DEL 17.8.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 21/2022 (P. P.) Euro 671,32;

Esaminata l'istruttoria narrata nelle predette proposte deliberative e le relative motivazioni che indicano il debito dell'Ente nei confronti dei singoli soggetti;

Il Collegio osserva che occorre rispettare quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, trasmettendo agli organi di controllo e alla Corte dei conti il provvedimento di riconoscimento del debito e che la copertura del suddetto debito è stata assicurata nel bilancio di previsione 2022/2024 anche nella eventuale ipotesi di esercizio provvisorio così come statuito dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria n. 73/2018;

Visto

- l'art. 191, commi 3 e 4 del TUEL (D.Lgs 267/2000);
- l'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;

l'art. 239 del T.U.E.L., il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Considerato:

- che si rientra nel caso di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce "gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.
- Che in relazione al parere dell'ufficio contenzioso dell'ente sussistono le ragioni di convenienza economica al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio;
- tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili nonché dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.
- Che ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 9.1, infatti, *«l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»;*

Considerato il carattere di urgenza onde evitare, in caso di ritardato pagamento, il sorgere di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

La Corte dei Conti ha stabilito che, nel caso in cui il **riconoscimento del debito fuori bilancio** sia tardivo o non tempestivamente attuabile (si pensi, ad esempio, a mancanza del numero legale in Consiglio nonostante la convocazione), è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anticipato anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento. Un debito fuori bilancio, per essere regolarizzato e "fatto proprio" dall'ente pubblico, deve essere formalmente riconosciuto mediante provvedimento consiliare. Il riconoscimento può mancare per via di dissidi interni al **Consiglio**, soprattutto dove non si ravvisa l'utilità per l'ente e dove sia evidente la responsabilità del singolo funzionario. Può anche capitare, però, che vi siano ritardi nel riconoscimento del debito fuori bilancio, ritardi imputabili alle cause più disparate, non riconducibili alla volontà di non riconoscere il debito. In casi del genere, si ritiene sia ammissibile il pagamento del debito non riconosciuto, purché esso derivi da una **sentenza esecutiva o da provvedimento giudiziario analogo**. Il pagamento anticipato consente all'ente pubblico di evitare conseguenze ulteriori, quali ad esempio l'obbligo di dover pagare anche gli interessi o di essere sottoposto a esecuzione forzata a seguito del ritardo nell'**adempimento**. Il **pagamento anticipato**, poi, è permesso per le sole sentenze (o provvedimenti giudiziari equiparabili) per il fatto che quest'ultime rappresentano un debito incontrovertibile, sancito dall'autorità giudiziaria e contro il quale non è possibile più fare nulla. Non a caso, si parla di sentenza definitive, cioè di provvedimenti contro i quali non è ammessa più alcuna impugnazione.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, dr Manlio Paglino, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del II Settore, dr Filippo

Carlino, per quanto concerne la regolarità contabile;

- Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Collegio dei Revisori all'unanimità

ESPRIME

ai sensi d *ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000* del TUEL, parere favorevole alle predette proposte di debiti fuori bilancio.

Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, e copia dell'inoltro allo scrivente Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno

VERBALE N. 38

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Settembre, in Sciacca, si è riunita la II Commissione Permanente presso la stanza n. 36 del palazzo Municipale, giusta convocazione del 15/9/2023 Prot.897, con il seguente ordine del giorno:

- 1 "Art. 58 D. L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 06.05.2008. Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari anno 2023 da allegare al bilancio di previsione 2023";
- 2 n.16 debiti fuori bilancio (dalla proposta n. 17 alla proposta n. 32);
- 3 Varie ed eventuali.

Alle ore 10,30 sono presenti il Presidente Bellanca ed il componente Leonte.

Alle ore 11,00, essendo presente anche il componente Bono, il Presidente dichiara validamente costituita la seduta.

E' presente per l'Amministrazione l'assessore Gulotta.

Si procede, pertanto, all'esame del I punto all'ordine del giorno "piano alienazione...."

Il Presidente ed il componente Bono lamentano la eccessiva schematicità del piano che appare carente di informazioni in particolare con riguardo alle valorizzazioni.

Lamentano, altresì, che il piano è una mera riproposizione di quelli presentati negli anni precedenti ed esprimono perplessità sul fatto che prima della fine dell'esercizio possa essere applicato in qualche sua parte.

L'assessore Gulotta dichiara che è intendimento dell'Amministrazione procedere alla predisposizione dell'avviso relativamente agli immobili che si ritengono più facilmente alienabili.

Si procede, quindi, alla votazione sul punto.

Il Presidente ed il componente Bono dichiarano la propria astensione; il componente Leonte esprime voto favorevole.


Il parere è, pertanto, **non favorevole**.

A questo punto è presente il responsabile dell'ufficio legale l'avv. Bellia e si prendono pertanto in esame le 16 proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Le singole proposte vengono illustrate sul contenuto e sulla procedura giudiziaria, l'imposto totale ammonta a € 61.462,30. Si allega al verbale un prospetto nel quale viene riportato l'oggetto del DFB, la data dell'evento e l'importo da liquidare. A questo punto la commissione, preso atto che trattasi di DFB tutti riconducibili a sentenze passate in giudicato, **all'unanimità esprime parere favorevole.**

Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta.

L.C.S.

I COMPONENTI
Fabio Leonte


Calogero Bono



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Filippo Bellanca


Il presente verbale viene sottoscritto come segue:


Il Consigliere anziano
Dott. Calogero Filippo Bono



Il Presidente
Avv. Ignazio Messina



Il Segretario Generale
Dott. Manlio Paglino



Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 02-10-2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Il _____

Il Segretario Generale



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

Il _____

Il Segretario Generale

